

Il concetto di «danno» nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile*

SOMMARIO: 1. La distinzione tra *dommage* e *préjudice* nel diritto francese. – 2. La distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza nel diritto italiano. – 3. L'elaborazione italiana del danno biologico e di quello esistenziale. – 4. Le tecniche di selezione dei danni risarcibili. – 5. La questione del danno meramente patrimoniale e di quello meramente non patrimoniale. – 6. La risarcibilità del danno-evento non seguito da un danno-conseguenza. – 7. L'utilità della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza.

1. Il *Projet de réforme de la responsabilité civile* del marzo 2017 è basato sulla distinzione tra *dommage* e *préjudice*, la quale è suscettibile di produrre conseguenze di rilievo sugli sviluppi futuri del diritto francese della responsabilità civile¹.

Allo stato attuale, i termini di *dommage* e *préjudice*², che corrispondono a quelli romanistici di *damnum* e *praeiudicium*, sembrano essere usati indifferentemente dalla giurisprudenza e dalla dottrina francese³. A partire dagli anni '50 del secolo scorso, tuttavia, non sono mancati orientamenti di pensiero che, affrontando la materia della responsabilità civile, si sono proposti di distinguere nettamente i due concetti⁴. Tali sforzi sono stati orientati non soltanto a garantire un maggior grado di precisione e di appropriatezza del linguaggio giuridico, ma anche, e soprattutto, a governare, se non a limitare, l'incessante e talvolta caotica espansione di danni risarcibili che ha tradizionalmente caratterizzato il diritto francese⁵. D'al-

* Per la traduzione dall'inglese ringrazio i Dott. Gianluca De Donno e Pietro Libeccio.

¹ Il precedente dibattito sul punto è ampiamente esaminato in J.-S. BORGHETTI, *Les intérêts protégés et l'étendu des préjudices réparables en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle*, in *Études offertes à Geneviève Viney*, Paris, 2008, p. 145.

² Per un'analisi comparatistica, v. T. WEIR, *La notion de dommage en responsabilité civile*, in P. LEGRAND jr. (a cura di), *Common law d'un siècle l'autre*, Cowansville, 1992, p. 1.

³ M. BACACHE, *La recodification des principes classiques - Articles 1235 à 1238; 1241 à 1249; 1253 à 1256*, in *Sem. jur.*, suppl. nn. 30-35 (25 luglio 2016), p. 20; F. LEDUC, *Faut-il distinguer le dommage et le préjudice?: point de vue privatiste*, in *Resp. civ. ass.*, 2010, 3, dossier 3.

⁴ Per i riferimenti, v. G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité*, 4^a ed., Paris, 2013, n. 246-1.

⁵ P. LE TOURNEAU, *Droit de la responsabilité et des contrats*, 11^a ed., Paris, 2017, p. 1304 ss.

tro canto, una diffusa opinione è sembrata, se non negare la validità di tale distinzione, per lo meno limitarne la portata, sostenendo che essa sarebbe sostanzialmente superflua e in ogni caso non fondata sul dettato letterale del *Code civil*⁶.

In effetti, disciplinando il risarcimento del danno, l'art. 1240 del codice civile francese in vigore richiede solamente che si sia verificato un *dommage*, il quale, secondo una massima giurisprudenziale consolidata, dev'essere *certain, personnel, direct*; non è invece menzionato alcun *préjudice* che il danneggiato abbia subito in conseguenza di quel *dommage*. Ciò sembra contrastare con l'assunto secondo il quale la funzione della responsabilità civile consisterebbe nella riparazione di una perdita (patrimoniale o non patrimoniale), cosicché il danno risarcibile non dovrebbe in nessun caso eccedere il pregiudizio concretamente risentito dal danneggiato, affinché quest'ultimo non si arricchisca ingiustificatamente⁷.

Secondo l'art. 1235 del *Code civil* ipotizzato dal *Projet de réforme*, invece, a essere risarcibile è proprio il *préjudice certain* risultante dal *dommage*. Ove tale riforma fosse approvata, pertanto, il *dommage* sarebbe pur sempre richiesto per ottenere il risarcimento del danno (così come, ai sensi del nuovo art. 1239 del *Code civil*, lo sarebbe il nesso di causalità tra il danno e la condotta del danneggiante), ma esso non sarebbe più sufficiente, dovendo essere seguito da un *préjudice*.

In mancanza di una definizione legislativa, per *dommage* si può allora intendere l'evento lesivo cagionato dall'autore del fatto illecito a un altro soggetto; il *préjudice* è d'altro canto espressamente definito dal progettato art. 1235 del *Code civil* come la «lésion d'un intérêt licite»⁸. In questo modo, il *Projet de réforme* non si propone di introdurre un mutamento meramente terminologico (dal risarcimento del *dommage* a quello del *préjudice*), né un passaggio neutrale da un concetto ad un altro. Piuttosto, esso si propone di stabilire un requisito ulteriore della responsabilità civile *stricto sensu* (ossia, del risarcimento del danno), il quale si aggiungerebbe a quelli già previsti dal *Code civil* oggi in vigore. Infatti, il *dommage* verrebbe a

⁶ G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *Traité de droit civil*, cit., n. 246-1.

⁷ P. MALAURIE, L. AYNÈS e P. STOFFEL-MUNCK, *Droit des obligations*, 10^e ed., Paris, 2018, p. 143 ss. L'art. 1258 del *Code civil* ipotizzato dal *Projet de réforme* stabilisce esplicitamente che: «[l]a réparation a pour objet de remplacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Il ne doit en résulter pour elle ni perte ni profit».

⁸ Per un'analisi comparatistica, v. C. VON BAR, *The Common European Law of Torts*, II, *Damage and Damages, Liability for and without Personal Misconduct, Causality, and De Fences*, Oxford, 2000, p. 1; H. KOZIOL, *Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective*, Wien, 2015, p. 17ss.; C. VAN DAM, *European Tort Law*, Oxford, 2013, p. 167 ss.

contrapporsi concettualmente al *préjudice*, il quale lo seguirebbe logicamente (se non anche cronologicamente); in altri termini, il *dommage* non sarebbe piú risarcibile di per sé, ma solamente in quanto sia logicamente (se non anche cronologicamente) seguito da un *préjudice*⁹.

Inoltre, il *dommage* dovrebbe essere processualmente considerato come una questione di fatto, il cui accertamento da parte dei giudici di merito non sarebbe suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità, eccetto il caso in cui la motivazione della sentenza sia viziata; al contrario, l'accertamento del *préjudice* costituirebbe una questione di diritto¹⁰, il cui esame consentirebbe alla *Cour de cassation* di sindacare quali siano i danni risarcibili (escluse le materie di competenza dell'Unione europea, per le quali tale funzione è svolta dalla Corte di giustizia¹¹, come avvenuto, ad esempio, a proposito del risarcimento di danno non patrimoniale da vacanza rovinata)¹².

2. Per quanto qui rileva, l'art. 2043 c.c. si basa sul concetto di danno ingiusto¹³, il quale è formalizzato sia come requisito del fatto illecito, che come oggetto dell'obbligazione risarcitoria che esso produce¹⁴. A partire dagli anni '60 del secolo scorso, tuttavia, la dottrina italiana ha chiaramente individuato e distinto due nozioni di danno, diversificandole anche dal punto di vista terminologico: da un lato, l'evento lesivo cagionato dal fatto imputato al danneggiante (danno-evento); dall'altro lato, la perdita (patrimoniale o non patrimoniale) subita dalla vittima di tale fatto o da altri soggetti a essa prossimi, come i suoi congiunti (danno-conseguenza)¹⁵.

⁹ Il rigore di tale conclusione è tuttavia mitigato se si accetta che il danneggiato non abbia l'onere di provare partitamente sia il *dommage*, che il *préjudice*. In tal senso, v. J.-S. BORGHETTI, *Les intérêts protégés*, cit., pp. 150, nota 17, e 154, nota 34, il quale sostiene in particolare che, provata l'esistenza del *dommage*, quella di un *préjudice* corrispondente sarebbe presunta.

¹⁰ J.-S. BORGHETTI, o.c., p. 153.

¹¹ D. LECZYKIEWICZ, *Compensatory remedies in EU law: the relationship between EU law and national law*, in P. GILIKER (a cura di), *Research Handbook on EU Tort Law*, Cheltenham, 2017, p. 63.

¹² Corte giust., 12 marzo 2002, c. 168/00, Simone Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co KG, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 363. A tale proposito, v. A. JOHNSTON, 'Spillovers' from EU Law into National Law: (Un)intended Consequences for Private Law Relationships, in D. LECZYKIEWICZ e S. WEATHERILL (a cura di), *The Involvement of EU Law in Private Law Relationships*, Oxford, 2015, p. 362.

¹³ C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 129 ss. Per una complessiva e accurata panoramica del dibattito dottrinale sul punto, v. L. BUONANNO, *Rilievi civilistici in tema di responsabilità del legislatore da atto normativo*, in *juscivile.it*, 2016, p. 369.

¹⁴ S. PATTI, *Danno patrimoniale*, in F.D. BUSNELLI e S. PATTI (a cura di), *Danno e responsabilità civile*, Torino, 1997, p. 3.

¹⁵ Per alcuni riferimenti, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, 2ª ed., Milano, 2012, p. 584 ss.

In base a tale impostazione concettuale, il danno-evento (ossia, il danno ingiusto) costituisce un requisito del fatto illecito in quanto tale, laddove il danno-conseguenza (ossia, la perdita subita dal danneggiato) costituisce un ulteriore requisito della responsabilità civile *stricto sensu*, ossia dell'obbligazione risarcitoria. Affinché il convenuto sia condannato al risarcimento del danno, è pertanto necessario che due distinti requisiti siano soddisfatti: innanzitutto il fatto che gli è imputato (generalmente a titolo di dolo o colpa) deve aver cagionato ad altri un danno ingiusto (danno-evento), ai sensi dell'art. 2043 c.c.; in conseguenza di tale evento, inoltre, l'attore deve aver subito una perdita (patrimoniale o non patrimoniale), ai sensi dell'art. 1223 c.c.¹⁶.

Ricorrendo solamente il danno ingiusto (danno-evento), potranno essere eventualmente esercitati altri rimedi civilistici (di autotutela, cautelari, ecc.), ma non sussisterà alcuna obbligazione risarcitoria. Il fondamento di tale impostazione concettuale è, ancora una volta, ravvisato nella funzione stessa della responsabilità civile, la quale, secondo l'opinione più diffusa, non potrebbe consistere nella punizione dell'autore del fatto illecito o nella prevenzione di quest'ultimo, ma esclusivamente nella riparazione della perdita subita dalla vittima o da altri soggetti a essa prossimi, come i suoi congiunti.

Inoltre, la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza ha indotto il diritto italiano a elaborare concettualmente due tipi di nesso causale¹⁷, così come avviene nel diritto tedesco¹⁸. Affinché il fatto imputato al danneggiante sia illecito, esso deve anzitutto aver cagionato un danno ingiusto. Questo primo nesso causale, che si considera disciplinato dall'art. 2043 c.c., è perciò definito come «di fatto» (o «naturale»)¹⁹. Ove esso

¹⁶ L'art. 1223 c.c., il quale, sia pure con qualche differenza marginale, costituisce la traduzione letterale dell'originario art. 1151 (oggi art. 1231-4) del *Code civil*, si riferisce propriamente all'inadempimento dell'obbligazione, come risulta sia dalla sua formulazione testuale, che dalla sua collocazione topografica. L'art. 2056, comma 1, c.c. ne estende tuttavia l'applicazione anche alla responsabilità extracontrattuale, individuando così una disciplina del risarcimento del danno che, a parte alcune differenze che non saranno qui esaminate, risulta unitaria (in senso nettamente critico nei confronti di tale scelta legislativa, v. C. CASTRONOVO, *Il risarcimento del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 81).

¹⁷ Lo studio fondamentale sul tema si deve a G. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica: 'fatto dannoso e conseguenze'*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, p. 405 ss. Per una recente trattazione, v. A. BELFIORE, *Il binomio "causalità giuridica-causalità materiale" e i criteri di determinazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.)*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, p. 117 ss.

¹⁸ Per tutti, v. K. LARENZ e C.-W. CANARIS, *Lehrbuch des Schuldrechts, II/2*¹³, *Besonderer Teil*, München, 1994, § 75, I, p. 2 s.

¹⁹ Si tratta della «*haftungsbegründende Kausalität*» del diritto tedesco, ossia della «causalità che fonda la responsabilità civile».

non sia provato dall'attore, il giudice accerterà che non si è verificato alcun fatto illecito e respingerà pertanto la domanda risarcitoria; ove esso sia invece provato, l'attore avrà altresì l'onere di provare che il danno-conseguenza che lamenta costituisce una conseguenza del danno-evento cagionato dal convenuto²⁰. Questo secondo nesso causale, che si considera disciplinato dall'art. 1223 c.c., è definito come «giuridico»²¹.

3. Ai sensi dell'art. 2059 c.c., il quale è sostanzialmente modellato sul § 253, Abs. 1, BGB, «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge»²².

La legge prevede che il danno non patrimoniale debba essere risarcito anzitutto quando esso sia stato cagionato da un reato (art. 185 c.p.), e poi in una serie di casi sparsi nella legislazione speciale²³. Lo sforzo di superare tale limitazione e di ammettere così una più ampia risarcibilità del danno non patrimoniale ha indotto la dottrina e la giurisprudenza a forgiare alcuni dei più interessanti sviluppi del diritto italiano della responsabilità civile, costituiti dall'elaborazione del danno biologico²⁴, prima e del danno esistenziale²⁵, poi.

A partire dagli anni '80 del secolo scorso, la giurisprudenza italiana, facendo anche leva su precedenti indicazioni della dottrina²⁶, iniziò ad affermare che le lesioni psico-fisiche provocate da un fatto illecito erano risarcibili anche al di là dei casi che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., sono deter-

²⁰ Per una discussione comparatistica, v. S. STEEL, *Proof of Causation in Tort Law*, Oxford, 2015, p. 15 ss.

²¹ Si tratta della «*haftungsausfüllende Kausalität*» del diritto tedesco, ossia della «causalità che integra la responsabilità civile».

²² Per tutti, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, cit., p. 189 ss.

²³ Tra le altre, v. in tal senso le seguenti disposizioni legislative: art. 2, l. 13 aprile 1988, n. 117 («Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»); art. 46, d.lg. 23 maggio 2011, n. 79 («Codice del turismo»), così come modificato dal d.lg. 21 maggio 2018, n. 62, in attuazione della dir. (UE) 2015/2302; art. 82, reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 («Regolamento generale sulla protezione dei dati personali»); art. 1 bis, comma 2, l. 24 marzo 2001, n. 89 («Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo»); art. 28, comma 5, d.lg. 1 settembre 2011, n. 150 («Semplificazione dei riti»); art. 709 ter, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. («Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni»).

²⁴ Per tutti, v. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 157 ss.; F.D. BUSNELLI, *La parabola della responsabilità civile*, in ID. e S. PATTI (a cura di), *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 119.

²⁵ Per tutti, v. P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale. Evoluzione del sistema risarcitorio*, Milano 2011.

²⁶ Si tratta dei contributi di R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale (contributo alla teoria del danno extracontrattuale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 227; ID., *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim.*, 1969, p. 464.

minati dalla legge²⁷. Tale esigenza si pose soprattutto a proposito dei sinistri stradali, rispetto ai quali è spesso difficile dare la prova della colpa concreta dei guidatori coinvolti, cosicché non è raro che nessuna sanzione penale risulti applicabile. Sebbene la colpa dei conducenti di un veicolo (senza guida di rotaie) sia presunta ai sensi dell'art. 2054 c.c. (e sebbene sia obbligatoria la copertura assicurativa della responsabilità civile che ne consegue), si era fino ad allora affermato che, mancando la prova di una colpa concreta, nessuno di essi fosse obbligato al risarcimento dei danni psico-fisici subiti dalla vittima del sinistro stradale, stante quanto disposto appunto dall'art. 2059 c.c. Ritenendo tuttavia che fosse compromessa la tutela del diritto alla salute che è garantita dall'art. 32 cost., la giurisprudenza si indusse a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.; pur respingendola, la Corte costituzionale ebbe così modo di dettare alcuni importanti principi in materia di responsabilità civile, che ebbero l'effetto di riscrivere radicalmente il diritto italiano²⁸.

Anzitutto, la Corte costituzionale qualificò il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non come un tipo di evento lesivo (danno-evento), ma come un tipo di perdita del danneggiato (danno-conseguenza), consistente in qualsiasi dolore, sofferenza, angoscia che egli avesse patito in conseguenza del fatto illecito [danno morale (soggettivo)]. Viceversa, la medesima Corte qualificò le lesioni psico-fisiche non come un tipo di perdita del danneggiato (danno-conseguenza), ma come un tipo di evento lesivo (danno-evento), riconducendole così al danno ingiusto di cui all'art. 2043 c.c.

Tale impostazione concettuale, la quale fu adottata al fine di ricondurre la risarcibilità del danno biologico alla norma generale dell'art. 2043 c.c. e di estenderla così oltre i confini dell'art. 2059 c.c., fu successivamente abbandonata dalla stessa Corte costituzionale (e anche dalla Corte di Cas-

²⁷ Fondamentali a tal fine furono alcune sentenze dei giudici genovesi e pisani, ossia Trib. Genova, 25 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, II, c. 54; Trib. Genova, 30 maggio 1974, in *Resp. civ. prev.*, 1975, p. 416; Trib. Pisa, 10 marzo 1979, *ivi*, 1979, p. 356; e Trib. Pisa 4 aprile 1981, *ivi*, 1982, p. 783. La giurisprudenza genovese e pisana fu successivamente confermata da Cass., 6 giugno 1981, n. 3675, *Foro it.*, 1981, I, c. 1884; Cass., 6 aprile 1983, n. 2396, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 760; Cass., 14 aprile 1984, n. 2422, *ivi*, 1984, p. 333; Cass., 11 febbraio 1985, n. 1130, in *Giur. it.*, 1986, I, c. 786.

²⁸ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, p. 534, con nota di G. ALPA, *Danno biologico – Questione di legittimità costituzione dell'art. 2059 cod. civ.*; in *Foro it.*, 1986, I, c. 2976, con nota di P.G. MONATERI, *La Costituzione ed il diritto privato: il caso dell'art. 32 Cost. e del danno biologico* (“Staatsrecht Vergeht, Privatrecht besteht”); in *Resp. civ. prev.*, 1986, p. 533, con nota di G. SCALFI, *Reminiscenze dogmatiche per il c.d. danno alla salute: un ripensamento della Corte Costituzionale*. Per un quadro d'insieme, v. A. MIRABELLI PROCIDA DI LAURO, *La riparazione dei danni alla persona*, Camerino-Napoli, 1993.

sazione), la quale, tra il 1994 e il 2003, riqualificò il danno biologico come un tipo di danno-conseguenza²⁹. Il *revirement* fu determinato dalla acquisita consapevolezza che il precedente orientamento giurisprudenziale, il quale qualificava il danno biologico come un tipo di danno-evento, era suscettibile di compromettere la funzione riparatoria della responsabilità civile, accentuandone la dimensione punitiva e accordando il risarcimento del danno anche in mancanza di conseguenze concretamente pregiudizievoli a carico dell'attore. In questo modo, la responsabilità civile avrebbe perseguito più lo scopo di punire il convenuto per aver commesso il fatto illecito, che non quello di porre il danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato, se tale fatto non si fosse verificato.

Impegnata a preservare la funzione riparatoria della responsabilità civile e a precludere l'ammissibilità di un risarcimento del danno orientato alla punizione del danneggiante³⁰, la giurisprudenza dovette riformalizzare il danno biologico come danno-conseguenza, precisando tuttavia che l'art. 32 cost. ne impone la risarcibilità anche al di fuori dei casi determinati dalla legge cui si riferisce l'art. 2059 c.c.³¹. In altri termini, si ritenne che l'art. 2059 c.c. dovesse essere interpretato in senso costituzionalmente conforme, e segnatamente in senso conforme all'art. 32 cost.³², dando così attuazione

²⁹ Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, p. 406, con nota di P. ZIVIZ, *Danno biologico e morte della vittima: equivoci vecchi e nuovi*; in *Giur. it.*, 1995, I, c. 406, con nota di A. JANNARELLI, *Il "sistema" della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i "problemi" che ne derivano*; in *Foro it.*, 1995, I, c. 3297, con nota di G. PONZANELLI, *La Corte costituzionale e il danno da morte*; in *Giust. civ.*, 1995, p. 887, con nota di G.S. COCO, *La risarcibilità del danno biologico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*.

³⁰ A tale proposito, v. i contributi raccolti in P. SIRENA (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile. Alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Milano, 2012; A. ZOPPINI e M. MAUGERI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2010). Più di recente, tra gli altri, v. F.D. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 909; nonché F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013; A. MALOMO, *Responsabilità civile e funzione punitiva*, Napoli, 2017; M. GRONDONA, *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale*, Napoli, 2017.

³¹ F.D. BUSNELLI, *Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona*, in ID. e S. PATTI (a cura di), *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 41.

³² Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, p. 13, con nota di A. THIENE, *L'inesorabile declino della regola restrittiva in tema di danni non patrimoniali*; in *Danno resp.*, 2003, p. 939 ss., con note di G. PONZANELLI, *La Corte costituzionale si allinea con la Cassazione*; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/03*; e O. TROIANO, *L'irresistibile ascesa del danno non patrimoniale*; in *Corr. giur.*, 2003, p. 1017, con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*; in *Giur. it.*, 2003, c. 1777, con nota di P. CENDON e P. ZIVIZ, *Vincitori e vinti (...dopo la sentenza 233/2003 della Corte costituzio-*

alla dottrina della c.d. *mittelbare Drittwirkung* delle norme costituzionali (che tutelano i diritti della personalità)³³. Alla luce di questi sviluppi, attualmente il danno biologico che è risarcito nel diritto italiano corrisponde al *préjudice/déficit fonctionnel*, o *préjudice physiologique*, che è risarcito nel diritto francese; la quantificazione di entrambi pone gli stessi problemi, i quali sono oggi disciplinati dall'art. 1270 del *Code civil* in Francia e in Italia dagli artt. 138 e 139 del d.lg. 7 settembre 2005, n. 209 (c. ass.)³⁴.

Negli anni '90 un'analoga evoluzione si verificò con riferimento ai danni che, pur non compromettendo la salute della vittima, ne limitavano le capacità sportive, artistiche o ricreative. Fu pertanto riconosciuto che fosse risarcibile anche il danno c.d. esistenziale, il quale sembra corrispondere al *préjudice d'agrément* del diritto francese, così come definito dalla *Cour de Cassation* nella *Assemblée Plénière* del 19 dicembre 2003³⁵.

Al fine di garantire la risarcibilità di tale danno, i giudici lo ritennero inizialmente ingiusto perché determinato mediante la violazione di un preteso diritto alla felicità individuale³⁶; tale impostazione concettuale indusse tuttavia la giurisprudenza ad accogliere richieste di carattere bagatellare (quali quelle relative al risarcimento del danno non patrimoniale per un taglio di capelli sbagliato, o per la perdita di tempo libero, ecc.)³⁷. Ciò indusse la Cassazione a «normalizzare» il risarcimento del danno esistenziale, nel senso che, seguendo l'orientamento di una parte della dottrina³⁸,

nale); in *Rass. dir. civ.*, 2003, p. 775 ss., con nota di P. PERLINGIERI, *L'art. 2059 c.c. uno e bino: una interpretazione che non convince*.

³³ Nella dottrina italiana, v. recentemente P. FEMIA (a cura di), *Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati: un percorso nella dottrina tedesca*, Napoli, 2018; E. NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung*, I e II, Torino, 2018. In precedenza, v. soprattutto P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, s.a. (ma 1972).

³⁴ Più in generale, v. E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale: principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010. Per una serie di resoconti nazionali dal punto di vista della medicina legale, v. S. DAVIDE FERRARA, R. BOSCOLO BERTO e G. VIEL (a cura di), *Personal Injury and Damage Ascertainment under Civil Law: State-of-the-Art International Guidelines*, Basel, 2016.

³⁵ *Cour de Cassation*, Ass plén, 19 dicembre 2003, in *Sem. jur.*, 2003, II, p. 1008, con nota di P. JOURDAIN; e *ivi*, I, p. 163, n. 32 ss., con nota di G. VINEY; in *Rec. Sirey*, 2004, p. 161, con nota di Y. LAMBERT-FAIVRE; in *Resp. civ. ass.*, 2004, p. 9, con nota di H. GROUDEL; in *Petite affiches*, 2004, nn. 73-74 (12-13 aprile), p. 14, con nota di M. FUEURBACH-STEINLE; in *Rev. trim. dr. civ.*, 2004, p. 300, con nota di P. JOURDAIN.

³⁶ Per alcuni riferimenti v. P. CENDON e P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale: una nuova categoria della responsabilità civile*, Milano, 2000; P. CENDON (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico-legali, processuali*, Padova, 2001.

³⁷ G. PONZANELLI, *Le 'pericolose' frontiere della responsabilità civile: il caso dei danni da black-out elettrico*, in *Danno resp.*, 2006, p. 54.

³⁸ Per tutti v. E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996.

cominciò ad ammetterne il risarcimento nei soli casi di violazione di un diritto della persona costituzionalmente rilevante³⁹.

Secondo quanto statuito dall'art. 2697, comma 1, c.c., l'onere di provare il danno risarcibile grava sul danneggiato, non essendo riconosciuti danni normativi, o *in re ipsa*, che siano risarcibili indipendentemente dalla prova della loro esistenza e del loro ammontare⁴⁰. Tuttavia, provata la lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, la giurisprudenza presume fino a prova contraria che l'attore abbia subito un corrispondente danno non patrimoniale (fermo restando il ricorso a una valutazione medico-legale, se si tratta di lesioni psico-fisiche).

Per sua natura, tale danno non patrimoniale non è quantificabile in modo oggettivo ed esso è pertanto liquidato dal giudice in via equitativa, ai sensi del già richiamato art. 1226 c.c.⁴¹.

4. La dottrina italiana tende a sottolineare la novità e l'originalità del concetto di danno ingiusto sul quale si basa l'art. 2043 c.c.⁴², ravvisando in esso una «terza via» tra la definizione francese di fatto illecito, fondata su una clausola generale, e quella tedesca di *unerlaubte Handlung*, fondata invece sulla lesione di uno dei diritti elencati dal legislatore in un *numerus clausus*⁴³.

³⁹ Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973 e 26975, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 913, con nota di M. ROSSETTI, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di danno non patrimoniale*; in *Foro it.*, 2009, I, c. 120 ss., con note di A. PALMIERI, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*; di R. PARDOLESI e R. SIMONE, *Danno esistenziale (e sistema fragile): "die hard"*; di G. PONZANELLI, *Sezioni unite: il "nuovo statuto" del danno non patrimoniale*; di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, p. 102, con nota di E. BARGELLI, *Danno non patrimoniale: la messa a punto delle Sezioni unite*; e M. DI MARZIO, *Danno non patrimoniale: grande è la confusione sotto il cielo, la situazione non è eccellente*; in *Dir. giur.*, 2008, p. 526, con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale: luci ed ombre*. Per un più ampio approccio, v. C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 261; per un'analisi comparatistica, v. G. CHRISTANDL, *Das italienische Nichtvermögensschadensrecht nach 2008 - eine Lektion für Europa?*, in *Zeitschr. Eur. Priv.*, 2011, p. 392.

⁴⁰ Da ultimo, v. Cass., 8 gennaio 2019, n. 207, in *Guida dir.*, 2019, 6, p. 60.

⁴¹ E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale*, cit., *passim*; EAD. (a cura di), *I danni non patrimoniali: lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, Milano, 2004; G. PONZANELLI, *Il quantum del risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Danno resp.*, 2005, p. 126; V. RICCIUTO e V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media: elementi per la valutazione e criteri di liquidazione*, Padova, 1990.

⁴² V., *retro*, § 3.

⁴³ R. SACCO e P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, 6ª ed., Torino, 2015, p. 93 ss.;

Fino alla fine degli anni '80 la giurisprudenza italiana ricondusse l'ingiustizia del danno alla lesione di un diritto patrimoniale assoluto, ossia della proprietà e dei diritti reali di godimento di cosa altrui. Già a partire dagli anni '60, tuttavia, una parte della dottrina aveva sostenuto la necessità di ampliare il concetto di danno ingiusto oltre tali limiti⁴⁴. Nel 1971 una celebre sentenza della Corte di Cassazione affermò che la morte di un calciatore a seguito di sinistro stradale costituiva un danno ingiusto per l'associazione sportiva in cui egli militava, sicché essa poteva ottenere il risarcimento del danno per la perdita delle prestazioni future del calciatore deceduto (c.d. «caso Meroni»)⁴⁵. Ciò significava che anche la violazione di un diritto relativo (in questo caso, il diritto di credito dell'associazione sportiva nei confronti del calciatore ucciso) poteva costituire un danno ingiusto⁴⁶, sempre che quest'ultimo fosse stato provocato da un comportamento doloso o colposo al danneggiante⁴⁷.

Fino alla fine degli anni '90, un caso paradigmatico in cui non si riteneva soddisfatto il requisito di ingiustizia del danno era costituito dall'esercizio illegittimo del potere della pubblica amministrazione di emanare autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti abilitativi (ad esempio, in materia di appalti pubblici, di esami di abilitazione, di urbanistica ed edilizia). In tali situazioni, si riteneva che le eventuali conseguenze dannose subite dal cittadino (ad esempio, per l'illegittimo diniego di un permesso di costruire) non fossero risarcibili, dal momento che egli non era titolare di un diritto soggettivo a ottenere il provvedimento amministrativo in questione, ma soltanto di un interesse legittimo alla regolarità del procedimento amministrativo e alla correttezza della p.a. nell'esercizio di un suo potere discrezionale. La direttiva europea del 1989 in materia di appalti pubblici di forniture e di lavori «costrinse» tuttavia il diritto italiano ad

F.D. BUSNELLI, *Frontiere europee della responsabilità civile*, in Id. e S. PATTI (a cura di), *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 159. Per un resoconto dell'influenza del modello italiano di responsabilità civile in altre giurisdizioni, v. M. INFANTINO, *Diffusing Law Softly: Insights into European Travels of Italian Tort Law*, in *J. Eur. Tort L.*, 2015, p. 260.

⁴⁴ P. SCHLESINGER, *La ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 344 ss.; R. SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.*, in *Foro pad.*, 1960, I, c. 1420 ss.; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.

⁴⁵ Cass., Sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Giur. it.*, 1971, I, c. 680, con nota di G. VINTINI, *Ancora sul «caso Meroni»*; in *Foro it.*, 1971, I, c. 342, con nota di A.C. JEMOLO, *Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana*; e, *ivi*, c. 1284, con nota di F.D. BUSNELLI, *Un clamoroso «revirement» della cassazione: dalla «questione di Superga» al «caso Meroni»*.

⁴⁶ F.D. BUSNELLI, *La lesione del diritto di credito da parte di terzi*, Milano, 1964.

⁴⁷ Per la tesi secondo cui la responsabilità in questa ipotesi dovrebbe essere limitata ai casi di omicidio del dipendente, dei lavoratori e del *partner*, nonché a eventuali illeciti intenzionali, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, cit., p. 608.

ammettere la risarcibilità di tali danni⁴⁸, sia pure nel suo specifico ambito oggettivo di applicazione; tale innovazione legislativa indusse infine la Suprema Corte ad affermare la generale risarcibilità di ogni danno cagionato dolosamente o colposamente dalla pubblica amministrazione mediante un provvedimento illegittimo. Il *revirement* fu realizzato mediante la sentenza n. 500 del 1999⁴⁹, la quale affermò che è ingiusto il danno che sia determinato mediante la lesione di un interesse meritevole di essere tutelato dall'ordinamento giuridico, quale che sia la sua qualificazione formale (in particolare, che si tratti o meno di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo)⁵⁰. Tale principio di diritto si è dimostrato sufficientemente duttile da consentire non solo di formalizzare concettualmente le ipotesi risarcitorie già ammesse dalla giurisprudenza italiana (come quella relativa all'uccisione di un convivente di fatto)⁵¹, ma anche di consentire un progressivo ampliamento del novero dei danni risarcibili, adattando così la responsabilità civile agli interessi nel frattempo emersi nell'ambito della società. A causa di questi mutamenti, i giudici italiani sono stati indotti a ordinare e a classificare razionalmente gli sviluppi della responsabilità civile, rifuggendo così da pronunce improvvisate e asistematiche.

Un'analoga definizione di danno si rinviene nella disposizione generale in materia di responsabilità civile che è dettata dall'art. VI-1:101(1) DCFR, il quale così recita: «[a] person who suffers legally relevant damage has a right to reparation from a person who caused the damage intentionally

⁴⁸ Dir. 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavoro.

⁴⁹ Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in *Giust. civ.*, 1999, p. 2261, con nota di M.R. MORELLI, *Le fortune di un obiter: crolla il muro virtuale della irrisarcibilità degli interessi legittimi*; in *Corr. giur.*, 2006, p. 1041, con note di A. DI MAJO, A. TRAVI e C. CONSOLO, *La Corte regolatrice della giurisdizione e la tutela del cittadino*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, p. 423, con nota di A. BARCA, *La risarcibilità del danno per la lesione di interessi legittimi: orientamenti dottrinali e revirement delle sezioni unite*.

⁵⁰ Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, cit.: «[u]na volta stabilito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ha funzione di riparazione del "danno ingiusto", e che è ingiusto il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale, ed in particolare senza che assuma rilievo determinante la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo, risulta superata in radice, per il venir meno del suo presupposto formale, la tesi che nega la risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c.» (§ 9). Si veda F.D. BUSNELLI, *Lesione di interessi legittimi: dal 'muro di sbarramento' alla 'rete di contenimento'*, in ID. e S. PATTI (a cura di), *Danno e responsabilità civile*, cit., p. 85.

⁵¹ Cass., 28 marzo 1994, n. 2988, in *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 873, con nota di A. LEPRE, *Convivenza more uxorio e risarcimento del danno*.

or negligently or is otherwise accountable for the causation of the damage»⁵². In termini simili, l'art. 2:101 PETL dispone che «[d]amages require material or immaterial harm to a legally protected interest»⁵³.

Invece, il diritto francese della responsabilità civile ha tradizionalmente evitato di porre limitazioni o restrizioni alla tipologia dei danni risarcibili, cosicché i giudici di quell'ordinamento giuridico hanno tradizionalmente affermato che qualsiasi danno è risarcibile⁵⁴. Una delle poche ipotesi in cui tale tendenza giurisprudenziale fu smentita si rinviene tra gli anni '30 e gli anni '60 del secolo scorso a proposito dei casi in cui la «concubina» (come ci si esprimeva allora) superstite domandava il risarcimento del danno da uccisione del convivente di fatto⁵⁵: tale domanda era respinta⁵⁶, perché si riteneva che, non essendo coniugata con la vittima, la «concubina» non fosse portatrice di un *intérêt légitime juridiquement protégé*⁵⁷.

Fatta eccezione per questi peculiari precedenti giudiziari (tendenzialmente superati dai primi anni '70, ma ancora sporadicamente attestati fino al 1999)⁵⁸, l'atteggiamento del diritto francese in tema di danni risarcibili è sempre stato assai liberale⁵⁹. Il *Projet de réforme* sembra tuttavia voler

⁵² Per un commento, v. C. VON BAR e E. CLIVE (a cura di), *Principles, Definitions and Model Rules of European Contract Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full Edition*, IV, Munich, 2009, p. 3083 ss.; nonché C. VON BAR, *The Notion of Damage*, in A.S. HARTKAMP, M.W. HESSELINK, E.H. HONDIUS, C. MAK e C. EDGAR DU PERRON (a cura di), *Towards a European Civil Code*, 4^a ed., Alphen aan den Rijn, 2011 p. 387 ss. Per un esame critico di tale disposizione dal punto di vista concettuale e terminologico, v. S. WHITTAKER, *The 'Draft Common Frame of Reference'. Assessment commissioned by the Ministry of Justice, U.K.*, 2008, p. 112 ss., il quale sottolinea che il DCFR utilizza i termini di *loss*, *damage* e *injury* in accezioni differenti, le quali non sono sempre definite; le relazioni tra tali concetti sono dunque destinate a restare poco chiare e, probabilmente, anche poco coerenti.

⁵³ Per un commento, v. H. KOZIOL, in EUROPEAN GROUP ON TORT LAW (a cura di), *Principles of European Tort Law. Text and Commentary*, Wien-New York, 2005, p. 27 ss.

⁵⁴ J.-S. BORGHETTI, *Les intérêts protégés*, cit., p. 145 ss.; G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *Traité de droit civil*, cit., n. 250 ss.

⁵⁵ I casi sono esposti in G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *o.c.*, n. 272. L'orientamento ricavato dal *leading case* riportato nel testo venne definitivamente abbandonato dopo il regolamento del 15 novembre 1999, il quale ha legittimato il *pacte civil de solidarité* tra persone non coniugate, anche dello stesso sesso (artt. 515-1 e 515-8 del *Code civil*).

⁵⁶ G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *o.c.*, n. 248.

⁵⁷ Per indicazioni dei riferimenti e dei commenti sul caso, v. T. WEIR, *La notion de dommage*, cit., p. 10 s., nota 26.

⁵⁸ Cour de Cassation, Chambre mixte, 27 febbraio 1970, in *Rec. Sirey*, 1970, p. 201, con nota di D. COMBALDIEU; in *Sem. jur.*, 1970, II, p. 16305, con nota di R. LINDON e P. PARLANGE.

⁵⁹ O. MORÉTEAU, *Basic Questions of Tort Law from a French Perspective*, in H. KOZIOL (a cura di), *Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective*, Wien, 2015, p. 3.

introdurre qualche correttivo a questa tendenza giurisprudenziale⁶⁰, in particolare per quanto riguarda il risarcimento del danno alla persona (*dommage corporel*). A tal fine, i progettati artt. 1269 e 1271 del *Code civil* prevedono che le voci di danno risarcibile (*postes de préjudices*) siano individuate tassativamente dal *Conseil d'Etat*. Ciò sembra previsto anche al fine di rendere uniforme la valutazione delle lesioni psico-fisiche (o, per meglio dire, del conseguente *préjudice fonctionnel*, che è disciplinato dal progettato art. 1270 del *Code civil*).

Pertanto, si può affermare che anche il diritto francese si pone ormai il problema di mettere un freno alla responsabilità civile, ma che gli strumenti tecnici a tal fine impiegati sono diversi da quelli del diritto italiano. Quest'ultimo si propone di selezionare i danni risarcibili al livello primario dell'evento dannoso (si potrebbe dire che restringe il novero dei *dommages*), mentre il diritto francese procede selezionando le conseguenze dannose risarcibili al livello secondario della responsabilità civile *stricto sensu* (si potrebbe dire che restringe il novero dei *préjudices*).

Tale differenza consente di individuare alcuni punti di convergenza e di divergenza tra i due ordinamenti giuridici: i punti di convergenza si rinvencono nella disciplina legislativa (o para-legislativa) del danno biologico/*préjudice fonctionnel*, di cui si è già detto; i punti di divergenza riguardano l'atteggiamento nei confronti della risarcibile del danno meramente patrimoniale e di quello meramente non patrimoniale, di cui si dirà nel prosieguo.

5. Anche nel caso in cui il *Projet de réforme* fosse approvato, sembrerebbe che il diritto francese non escluda o limiti il risarcimento del danno meramente patrimoniale (*préjudices purement économiques*), laddove quest'ultimo, non risultando ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è invece risarcibile secondo il diritto italiano⁶¹.

Si tratta di una caratteristica del diritto francese che è peculiare e probabilmente unica a livello europeo, se si considera che la risarcibilità del danno meramente patrimoniale è senz'altro esclusa dal diritto tedesco e, sia pure in minor misura, anche da quello inglese⁶². Le stesse considerazioni possono valere per il risarcimento del danno meramente non patrimoniale, il quale si rinviene anzitutto nelle ipotesi del danno da nascita indesiderata e del danno da morte (o tanatologico).

⁶⁰ In particolare, v. P. GILIKER, *Codifying Tort Law: Lessons from the Proposal for Reform of the French Civil Code*, in *Int. Comp. L. Q.*, 2008, p. 561.

⁶¹ C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 299 ss.

⁶² M. BUSSANI e V.V. PALMER (a cura di), *Pure Economic Losses in Europe*, Cambridge, 2003.

Per quanto la *Cour de cassation* se ne fosse già occupata in due sentenze del 1996⁶³, fu con il noto *affaire Perruche* del 2000 che essa ebbe l'occasione di prendere posizione a proposito del danno da nascita indesiderata⁶⁴. In tale precedente, alcuni medici furono condannati al risarcimento del danno non patrimoniale subito da un neonato, perché durante la gestazione i genitori non erano stati informati delle sue malformazioni congenite. Questo orientamento della *Cour de cassation*, il quale fu confermato da due sentenze del 2001, sembra coerente con i principi generali del diritto francese della responsabilità civile, il quale non richiede che il danno sia ingiusto. Ciononostante, nel 2002 il legislatore francese emanò una legge apposita per statuire che «[n]ul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de la naissance»⁶⁵, escludendo così la risarcibilità del danno da nascita indesiderata. È tuttavia significativo che, al fine di affermare tale soluzione, sia stato necessario dettare un'apposita disciplina legislativa, restando così implicitamente fermo che, applicando il *Code civil* in vigore, si sarebbe dovuti arrivate alla soluzione opposta (come del resto aveva appunto fatto la *Cour de cassation*).

Viceversa, per quanto le relative decisioni siano state controverse, la Corte di Cassazione italiana ha potuto respingere le domande di risarcimento del danno da nascita indesiderata semplicemente applicando il codice civile in vigore⁶⁶. In tal senso, le Sezioni unite hanno precisato nel 2015 che non è riconosciuto dal diritto nazionale alcun diritto a nascere sano e che, di conseguenza, il danno da nascita indesiderata non può essere qualificato come ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.⁶⁷. Inoltre, le Sezioni unite hanno affermato che non è possibile individuare un nesso causale tra la malformazione del neonato e la violazione del dovere dei me-

⁶³ G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *Traité de droit civil*, cit., n. 249-6.

⁶⁴ Cour de cassation, Ass. plén., 17 November 2000, in *Rec. Sirey*, 2001, p. 332, con commento di D. MAZEAUD e P. JOURDAIN; in *Sem. jur.*, 2001, II, p. 10438, con commento di J. SAINT-ROSE e F. CHABAS.

⁶⁵ Loi no 2002-303 of 4 March 2002 in materia di diritti dei pazienti, art. 1^{er}-I, alinéa 1^{er}, divenuto poi art. L 114-5 del *Code de l'action sociale et des familles*.

⁶⁶ In questo senso, v. F.D. BUSNELLI, *Verso una giurisprudenza che si fa dottrina. Considerazioni in margine al revirement della Cassazione sul danno da c.d. nascita malformata*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 1519.

⁶⁷ Cass., Sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25767, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 152, con nota di M. GORGONI, *Una sobria decisione "di sistema" sul danno da nascita indesiderata*; in *Foro it.*, 2016, I, c. 494, con nota di C. BONA, *Sul diritto a non nascere e sulla sua lesione*. In precedenza, tuttavia, una domanda simile di risarcimento era stata accolta da Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 124, con nota di M. GORGONI, *Dalla sacralità della vita alla rilevanza della qualità della vita*; per un resoconto più ampio, v. F.P. PATTI, *Danno da nascita e danno da morte: due sentenze a confronto*, *ivi*, 2014, p. 764.

dici di informare preventivamente i genitori della sua malformazione genetica⁶⁸.

Questioni analoghe si sono poste a proposito del danno da morte (o tanatologico).

Secondo il diritto italiano⁶⁹, la morte cagionata dal fatto illecito di un terzo non costituisce un danno non patrimoniale della vittima che sia risarcibile⁷⁰. Pertanto, i suoi eredi non acquistano *iure hereditario* alcun diritto al risarcimento di tale danno (*pretium mortis*), laddove, ai sensi dell'art. 2059 c.c., i familiari superstiti hanno diritto al risarcimento del loro danno morale (*pretium doloris*), a meno che non sia provato che al momento della morte i loro rapporti personali con la vittima erano inesistenti o poco significativi⁷¹. Inoltre, essi hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale che hanno subito a causa della morte della vittima, sempre che, ovviamente, diano la prova della sua esistenza (*an debeatur*) e della sua quantificazione (*quantum debeatur*).

Quanto meno a partire da una nota sentenza della Corte costituzionale del 1994, estesa da Luigi Mengoni⁷², il diritto italiano riconosce in-

⁶⁸ Per una discussione comparatistica del tema, v. T. WEIR, *La notion de dommage*, cit., p. 27 ss.

⁶⁹ Per una discussione comparatistica del tema, v. F.P. PATTI, *Danno da morte, coscienza sociale e risarcimento per i congiunti: verso una riforma del BGB?*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 39.

⁷⁰ Tale orientamento tradizionale fu messo in discussione nel 2014, quando una sentenza della III Sezione della Corte di Cassazione affermò la risarcibilità del danno tanatologico: Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, in *Resp. civ. prev.*, 2014, p. 492, con nota di C.M. BIANCA, *La tutela risarcitoria del diritto alla vita: una parola nuova della Cassazione attesa da tempo*; in *Foro it.*, 2014, I, c. 719, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *In tema di risarcibilità del danno da morte*. Per un resoconto più ampio, v. A. GALASSO, *Il danno tanatologico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, p. 257; F.P. PATTI, *Danno da nascita*, cit., p. 764; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili*, in *Danno resp.*, 2014, p. 686 ss. Il contrasto giurisprudenziale è stato composto dalle Sezioni Unite, le quali hanno riaffermato la non risarcibilità di tale danno: Cass., Sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1530, con nota di M. BONA, *Sezioni Unite 2015: no alla “loss of life”, ma la saga sul danno non patrimoniale continua*; in *Foro it.*, 2015, I c. 2682, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Danno da morte: l'arrocco delle sezioni unite e le regole (civiltistiche) del delitto perfetto*; v. inoltre F.D. BUSNELLI, *Tanto tuonò, che... non piove - Le sezioni unite sigillano il “sistema”*, in *Corr. giur.*, 2015, p. 1208; E. NAVARRETTA, *La “vera” giustizia e il “giusto” responso delle S.U. sul danno tanatologico iure hereditario*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 1416; C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile*, *ivi*, p. 1430. Tale soluzione è stata ultimamente confermata da Cass., 13 febbraio 2019, n. 4146, in *Guida dir.*, 2019, 15, p. 27; peraltro, la giurisprudenza di merito si dimostra tuttora incline ad ammettere la risarcibilità del danno tanatologico, sebbene sporadicamente.

⁷¹ Cass., Sez. lav., 19 novembre 2018, n. 29784, in *Dejure online*

⁷² Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

vece la risarcibilità del danno biologico c.d. terminale (o catastrofe)⁷³, il quale, sebbene variamente descritto, si concretizza nella riduzione delle aspettative di vita del danneggiato a causa delle lesioni subite⁷⁴.

Per quanto riguarda il diritto francese, la dottrina opta generalmente per la irrisarcibilità del danno tanatologico, motivandola in base al fatto che tale risarcimento andrebbe a beneficio non della vittima, ma dei suoi eredi⁷⁵: si tratta tuttavia di una argomentazione poco incisiva e comunque rilevante più sul piano della morale ovvero del senso di opportunità, che non su quello del diritto.

6. Non si può negare che, in alcuni contesti della responsabilità civile, i giudici accolgano le domande risarcitorie quando manchi la prova di un danno-conseguenza.

Paradigmatica in tal senso è la giurisprudenza francese sulla violazione di un dovere di informazione, in particolare a proposito della responsabilità medica e degli atti di concorrenza sleale, dove è spesso affermato che il *trouble* causato dal comportamento del danneggiante è di per sé risarcibile⁷⁶. A tal fine, i giudici francesi fanno spesso ricorso a una presunzione di *préjudice*, ma è evidente che si tratti di un espediente artificioso, il quale occulta una diversa *ratio decidendi*. Tale strategia argomentativa è largamente motivata dalla preoccupazione di mantenere la responsabilità civile nei limiti della funzione riparatoria che si attribuisce la caratterizzi peculiarmente, occultando così qualsiasi sua finalità deterrente. In realtà, le sentenze di cui si tratta sarebbero più facilmente spiegabili se si ammettesse chiaramente che a essere risarcito è proprio il danno-evento in se stesso considerato, e non il danno-conseguenza che si presume in modo praticamente automatico, se non fittizio.

La violazione di doveri informativi ha costituito oggetto di una istruttiva serie di precedenti giurisprudenziali francesi nel campo della responsabilità medica⁷⁷. A partire da una fondamentale sentenza del 2010⁷⁸, la *Cour de cassation* ha applicato il principio di diritto secondo il quale «le non-respect par un médecin du devoir d'information dont il est tenu en-

⁷³ Recentemente, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26727, in *Foro it.*, 2019, I, c. 114.

⁷⁴ Con riguardo ad altri ordinamenti (Francia inclusa), v. T. WEIR, *La notion de dommage*, cit., p. 16 ss.

⁷⁵ G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *Traité de droit civil*, cit., n. 265-5.

⁷⁶ Sulla nozione di *trouble*, di cui all'art. 809 (1) CPC, v. C. GUILLEMAIN, *Le trouble en droit privé*, Aix-en-Provence, 2000.

⁷⁷ A proposito delle finalità di tale dovere, v. P. MALAURIE, L. AYNÈS e P. STOFFEL-MUNCK, *Droit des obligations*, cit., p. 324.

⁷⁸ Cass., 3 luglio 2010, n. 09-13591, in *Sem. jur.*, 2010, p. 788.

vers son patient cause à celui auquel cette information était légalement due un préjudice qu'en vertu du texte susvisé [art. 1382 del *Code civil* previgente, oggi art. 1240 del *Code civil*] le juge ne peut laisser sans réparation»⁷⁹. È vero che, piú di recente, la *Cour de cassation* si è dimostrata incline a restringere tale applicazione della responsabilità civile, iniziando a sostenere che la violazione di un dovere di informazione obbliga al risarcimento del danno nel solo caso in cui il rischio rimasto ignoto al paziente si sia effettivamente concretizzato a suo pregiudizio; nondimeno, è significativo che tale risarcimento sia riconosciuto non solo nel caso in cui il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato il rischio, ma anche nel caso in cui, non potendo evitare tale rischio, egli si avrebbe comunque potuto meglio predisporre ad affrontarlo (organizzando diversamente la propria vita, dedicando piú tempo al riposo, ecc.)⁸⁰. Se è pertanto vero che la *Cour de cassation* ha richiesto che il danno-evento sia cagionato dalla condotta del medico, è altresí vero che essa ha accordato il risarcimento del danno pur mancando la prova di un danno-conseguenza.

Rispetto agli atti di concorrenza sleale, è frequentemente affermato dalla *Cour de cassation* che: «les faits de concurrence déloyale générateurs d'un trouble commercial impliquent nécessairement l'existence d'un préjudice»⁸¹. Un principio simile è stato altresí seguito nei casi in cui sia stata violata un'obbligazione negativa (*obligation de ne pas faire*). In tale ambito, il previgente art. 1145 del *Code civil*, il quale stabiliva che «[s]i l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention», veniva letto come se di fatto prevedesse che «qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, sans que son créancier soit tenu de justifier qu'il l'a empêché de poursuivre son activité»⁸².

Per quanto la responsabilità civile non abbia tradizionalmente avuto grande sviluppo nel diritto *antitrust* (*les pratiques anticoncurrentielles*)⁸³, è significativo che, ai sensi dell'art. 17, par. 2, della direttiva europea sul *private enforcement*⁸⁴, sia legalmente presunto «che le violazioni consistenti

⁷⁹ Di recente, Cass., 12 luglio 2012, n. 11-18.327, in *Rev. dr. sanitaire soc.*, 2012, p. 757.

⁸⁰ Cour de cassation, 14 novembre 2018, nn. 17-27980 e 17-28529, entrambe in *courdecassation.fr*.

⁸¹ Cour de cassation, Chambre Commerciale, 9 gennaio 2019, n. 17-18.350, in *courdecassation.fr*.

⁸² Cour de cassation, Chambre Commerciale, 9 gennaio 2019, n. 17-20.526, in *courdecassation.fr*. In realtà, la disposizione sembra statuire che, ai fini del risarcimento del danno, non occorre che il debitore sia messo in mora.

⁸³ G. VINEY, P. JOURDAIN e S. CARVAL, *Traité de droit civil*, cit., n. 247.3.

⁸⁴ Dir. 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 rela-

in cartelli causino un danno», anche se «l'autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione»⁸⁵.

Osservazioni simili possono valere anche a proposito del danno biologico (*dommage corporel*)⁸⁶, o del danno relazionale, i quali, sebbene comunemente descritti come danni-conseguenza, sono risarciti di per sé⁸⁷, e lo stesso può dirsi a proposito del danno derivante da discriminazioni illegittime nel rapporto di lavoro⁸⁸. Inoltre, la *Cour de cassation* è giunta a decidere che «selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation»⁸⁹.

Al contrario, il danno morale (soggettivo) (*dommages moraux/Schmerzensgeld*) è certamente inteso come una conseguenza di lesioni fisiche o psicologiche, cosicché, contrariamente alle perplessità mostrate dalla giurisprudenza italiana⁹⁰, dovrebbe essere senz'altro ammesso il suo risarcimento in aggiunta a quello del danno biologico o di quello esistenziale, non trattandosi affatto di una duplicazione⁹¹.

7. L'analisi comparatistica del diritto italiano e di quello francese indica che la distinzione tra *dommage*/danno-evento e *préjudice*/danno-conse-

tiva a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. Per il diritto europeo previgente, cfr. V. MILUTINOVIC, *The 'Right to Damages' under EU Competition Law: From Courage vs. Crehan to the White Paper and Beyond*, Alphen aan den Rijn, 2010.

⁸⁵ Nella letteratura italiana, v. E. CAMILLERI, *Il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza: ambito di applicazione e valutazione del danno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 143; F. MEZZANOTTE, *Sul private enforcement del diritto antitrust (in vista del recepimento della Dir. 2014/104/UE)*, in *Contratti*, 2015, p. 1077; ID., *Il trasferimento del sovrapprezzo anticoncorrenziale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 215 ss.

⁸⁶ J. KNETSCH, *Le traitement préférentiel du dommage corporel*, in *Sem. jur.*, suppl. nn. 30-35 (25 luglio 2016), p. 9.

⁸⁷ V., *retro*, § 3.

⁸⁸ Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 863, con nota di P. ZIVIZ, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale?*; in *Danno resp.*, 2018, p. 463, con note di G. PONZANELLI, *Danno non patrimoniale: l'abbandono delle Sezioni Unite di San Martino*, e di A. BIANCHI, *Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglino e Rossetti*, dove si afferma, sebbene in un *obiter dictum*, che un danno esistenziale può essere riconosciuto nelle ipotesi di *stalking*, anche se la vittima non ha subito lesioni fisiche ma esclusivamente un'alterazione delle proprie abitudini di vita e degli assetti relazionali, come conseguenza del comportamento del danneggiante.

⁸⁹ Cour de cassation, 5 novembre 1996, in *Sem. jur.*, 1997, II, p. 22805, con nota di J. RAVANAS; *ivi*, I, p. 4205, con nota di G. VINEY; in *Rev. trim. dr. civ.*, 1997, p. 632, con nota di J. HAUSER.

⁹⁰ Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973 e 26975, cit.; Cass., 23 gennaio 2014, n. 1361, cit.

⁹¹ In tal senso, v. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5809, in *Guida dir.*, 2019, 18, p. 54.

guenza è senz'altro utile, e forse addirittura indispensabile, per governare la responsabilità civile. Ciò non implica tuttavia che a essere risarcibile sia solo l'eventuale danno-conseguenza (*préjudice*) e non anche il danno-evento di per sé (*dommage*).

Una conclusione del genere non sarebbe infatti coerente con lo stato attuale della responsabilità civile, sia sul piano legislativo, che su quello giurisprudenziale, e comprometterebbe la capacità dell'ordinamento giuridico di dare efficacemente tutela ad alcuni dei più significativi diritti fondamentali dell'uomo.

In realtà, il problema della risarcibilità del danno-conseguenza si è storicamente posto al fine di ampliare il risarcimento alle conseguenze del fatto illecito che non erano previste, né prevedibili da parte del suo autore.

In particolare, l'origine storica dell'attuale art. 1231-4 del *Code civil*, il quale costituisce l'archetipo dell'art. 1223 c.c.⁹², può essere rintracciata in alcuni paragrafi del *Traité des obligations* di Pothier, in cui veniva sollevato il dubbio sulla risarcibilità di «autres dommages que l'ai soufferts, qui sont une suite plus éloignée et plus indirecte du dol de mon débiteur»⁹³. L'intenzione di Pothier era dunque quella di estendere il risarcimento ai danni che non erano prevedibili dal danneggiante, come nel caso in cui il venditore, consapevole che il capo di bestiame venduto fosse affetto da una malattia, nondimeno lo consegnasse al compratore, con la conseguenza che il restante bestiame di quest'ultimo ne venisse contagiato e la sua azienda agricola andasse in rovina. Alla domanda se il venditore, che è sicuramente responsabile per le perdite causate al bestiame del compratore⁹⁴, lo sia anche per la rovina economica della sua azienda agricola, Pothier rispondeva che: «on ne doit pas comprendre dans les dommages et intérêts dont un débiteur est tenu pour raison de son dol, ceux qui non seulement n'en sont qu'une suite éloignée, mais qui n'en sont pas une suite nécessaire, et qui peuvent avoir d'autres causes»⁹⁵.

Il principio si è dimostrato uno strumento efficace per affrontare i problemi della responsabilità civile legati all'esistenza di un rischio e per risolverli mediante un bilanciamento con i requisiti della colpa e del nesso causale⁹⁶, i quali hanno anche la funzione di proteggere il danneggiante da

⁹² G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, 3ª ed., Padova, 2005, p. 680 ss.

⁹³ R.J. POTHIER, *Traité des obligations*, Paris, 2011, n. 167.

⁹⁴ R.J. POTHIER, *o.c.*, n. 166. Si tratta del problema disciplinato dall'art. 1494, comma 2, c.c.

⁹⁵ R.J. POTHIER, *o.c.*, 167.

⁹⁶ Per una discussione del tema, v. M. DYSON (a cura di), *Regulating Risk through Private Law*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2018, in particolare i capitoli di V. WESTER-OUISSÉ, S. TAY-

una responsabilità risarcitoria potenzialmente illimitata, o comunque eccessivamente gravosa.

Ciò non significa tuttavia che, secondo Pothier, il danno-evento non fosse risarcibile in quanto tale, ma che lo era proprio e solo in quanto prevedibile dal danneggiante a causa del suo dolo o della sua colpa: ecco allora perché, aprendo la strada alla risarcibilità del danno-conseguenza, il quale non era per definizione prevedibile dal danneggiante, Pothier intese subordinarla alla verifica che esso costituisse una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito – un requisito non richiesto invece per il danno-evento, dato che quest'ultimo era imputabile alla negligenza di chi lo aveva cagionato.

L'art. 1235 del *Code civil* elaborato dal *Projet de réforme*, per il quale «[e]st réparable tout préjudice certain résultant d'un dommage», dovrebbe essere letto nel senso che il risarcimento di tale danno-conseguenza si assommi a quello del danno-evento causato dalla condotta colposa del danneggiante (e disciplinato dall'art. 1241 del *Code civil* secondo il *Projet de réforme*). In altre parole, la ragione giustificativa del proposto art. 1235 del *Code civil* deve riscontrarsi nell'estensione del risarcimento al danno-conseguenza (anche se con requisiti stringenti) e non nell'esclusione del danno-evento in quanto tale. Lo sviluppo, in alcuni ordinamenti, di una figura di illecito qualificabile quale «intrusione nella sfera di intimità» mostra come il danno-evento, ovvero la violazione della *privacy* a prescindere dalla divulgazione o dallo sfruttamento di informazioni personali⁹⁷, è risarcibile in sé stessa, anche quando non ne consegua un danno patrimoniale (come lo sfruttamento economico di informazioni riservate) o non patrimoniale (come la divulgazione di informazioni sensibili attinenti alla vita personale e familiare)⁹⁸. Considerazioni dello stesso tipo valgono per

LOR e D. FAIRGRIEVE, *Risk and French Private Law* (*ivi*, p. 55 ss.) e di N. COGGIOLA e B. GARDELLA TEDESCHI, *Risk and Italian Private Law* (*ivi*, p. 113 ss.). Cfr. anche M. INFANTINO e E. ZERVOGIANNI, *The European Way to Causation*, in M. INFANTINO e E. ZERVOGIANNI (a cura di), *Causation in European Tort Law*, Cambridge, 2017, p. 85 ss. Sul tema specifico dei danni da vaccinazione, v. J.-S. BORGHETTI, *Litigation on hepatitis B vaccination and demyelinating diseases in France: breaking through scientific uncertainty?*, in M. MARTÍN-CASALS e D.M. PAPAYANNIS (a cura di), *Uncertain Causation in Tort Law*, Cambridge, 2016, p. 11 ss.

⁹⁷ Per riferimenti alla giurisprudenza più recente negli ordinamenti di *common law*, si vedano i saggi raccolti in J.N.E. VARUHAS e N.A. MOREHAM (a cura di), *Remedies for Breach of Privacy*, Oxford, 2018.

⁹⁸ E. CHAMBERLAIN, *Snooping: How Should Damages be Assessed for Harmless Breaches of Privacy?*, in K. BARKER, K. FAIRWEATHER e R. GRANTHAM (a cura di), *Private Law in the 21st Century*, Oxford, 2017, p. 389 ss.; J.N.E. VARUHAS, *Varieties of Damages for Breach of Privacy*, in J.N.E. VARUHAS e N.A. MOREHAM (a cura di), *o.c.*, p. 55; R. STEVENS, *Damages for Wrongdoing in the Absence of Loss*, *ivi*, p. 97; N.A. MOREHAM, *Compensating for Loss of*

le condotte discriminatorie, particolarmente quelle proibite dal diritto europeo⁹⁹.

L'accoglimento delle domande risarcitorie in tale ambito ha indotto la dottrina a ipotizzare la categoria dei *vindictory damages*¹⁰⁰, i quali, restando privi di qualsiasi funzione punitiva o di deterrenza, avrebbero la finalità peculiare di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo¹⁰¹.

Per quanto riguarda il diritto italiano, si giustificano quindi i più recenti orientamenti della III Sezione della Corte di Cassazione, secondo i quali la risarcibilità del danno alla persona (sia esso cagionato dalla violazione del diritto alla salute¹⁰², ovvero di un altro diritto costituzionalmente garantito)¹⁰³ non esclude l'ulteriore risarcibilità del danno morale soggettivo che ne sia conseguito¹⁰⁴.

Il rango costituzionale degli interessi in gioco potrebbe essere sufficiente per giustificare tali soluzioni come eccezionali, o comunque come speciali, in quanto funzionali alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo¹⁰⁵.

Dignity and Autonomy, *ivi*, p. 125; E. DESCHEEMAER, *Claimant-Focused Damages in the Law of privacy*, *ivi*, p. 143.

⁹⁹ Per un quadro generale, v. U. BELAVUSAU e K. HENRAD (a cura di), *EU Anti-Discrimination Law Beyond Gender*, Oxford, 2019; J. MULDER, *Eu Non-Discrimination Law in the Courts. Approaches to Sex and Sexualities Discrimination in EU Law*, Oxford, 2017.

¹⁰⁰ Sul punto, v. J. EDELMAN, *Vindictory Damages*, in K. BARKER, K. FAIRWEATHER e R. GRANTHAM (a cura di), *Private Law in the 21st Century*, cit., p. 343 ss.; J.N.E. VARUHAS, *Varieties of Damages*, cit., p. 36 ss.

¹⁰¹ In *Rees c. Darlington Memorial Hospital NHS Trust*, in *publications.parliament.uk*, la House of Lords dovette decidere il caso di una donna disabile, la quale si era sottoposta a un intervento di sterilizzazione perché temeva di non essere in grado di affrontare le difficoltà di una gravidanza; la sterilizzazione tuttavia fallì e, restata incinta, la donna diede alla luce un bambino (sano). La House of Lords accolse la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti dei medici che avevano praticato l'intervento, precisando che «[the] award would not be, and would not intended to be, compensatory. It would not be the product of calculation. But it would not be a nominal, let alone a derisory, award. It would afford some measure of recognition of the wrong done».

¹⁰² Cass., ord., 27 marzo 2018, n. 7513, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 836, con nota di G. PONZANELLI, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*; in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 863, con nota di P. ZIVIZ, *Di che cosa parliamo quando parliamo di danno non patrimoniale?*; in *Danno resp.*, 2018, p. 456, con note di G. PONZANELLI, *Danno non patrimoniale*, cit.; e di A. BIANCHI, *Il danno alla persona*, cit.

¹⁰³ Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, cit.

¹⁰⁴ Resta invece piuttosto problematico il rapporto del danno c.d. biologico con quello c.d. dinamico-relazionale (ovvero esistenziale): cfr. Cass., ord., 27 marzo 2018, n. 7513, cit., da un lato; e, dall'altro, Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, cit.; nonché Cass., 31 maggio 2018, n. 13770, in *Danno resp.*, 2018, p. 453, con note di G. PONZANELLI, *o.u.c.*

¹⁰⁵ Per un'analisi approfondita, v. J.N.E. VARUHAS, *Damages and Human Rights*, Oxford, 2016, p. 13 ss. Per alcuni resoconti nazionali sull'argomento, E. BAGINSKA (a cura di), *Damages for Violation of Human Rights. A Comparative Study of Domestic Legal Systems*, Cham, 2016;

È tuttavia opportuno che i nuovi sviluppi della responsabilità civile non restino racchiusi in compartimenti stagni, ma, al contrario, siano integrati nel sistema generale della responsabilità civile, contribuendo a modernizzarlo e a migliorarlo.

PIETRO SIRENA

Abstract

Il saggio prende le mosse dalle riforme del diritto francese della responsabilità civile che sono state proposte dal *Projet de réforme* del marzo 2017, soffermandosi particolarmente sulla distinzione tra *dommage* e *préjudice*. L'analisi comparatistica con il diritto italiano mette in luce punti di convergenza e di divergenza tra i due ordinamenti giuridici, segnatamente per quanto riguarda il danno meramente patrimoniale. La tesi dell'autore è che, in realtà, il danno-evento sia di per sé risarcibile, indipendentemente dal verificarsi di un danno-conseguenza che ne costituisca la conseguenza immediata e diretta.

The article is prompted by the reform of French law of civil liability proposed through the *Projet de réforme* of March 2017; particularly, it focuses on the division of *dommage* and *préjudice*. The comparison of the French law with the Italian law of civil liability shows convergences and divergences between the two legal systems, above all with regard to pure economic losses. The author's contention is that the harm caused to the tort's victim is *per se* recoverable, irrespectively of any loss that may have been resulted from it.

Keywords

Responsabilità civile in Italia e in Francia; risarcimento del danno; danno biologico; danno esistenziale; danno meramente patrimoniale; danno da nascita indesiderata; danno tanatologico.

Italian and French law of civil liability; award and assessment of damages; damages for personal injuries; damages for bereavement; pure economic losses; wrong life; wrong death

per uno sguardo comparatistico, cfr. EAD., *Damages for Violation of Human Rights: A Comparative Analysis*, *ivi*, p. 443.